



Prot. n. 4118

Ordinanza n. 3 del 15.04.2021

**OGGETTO: Proroga autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art. 5 – 1° comma DPR 16/04/2013 n. 74 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1.1991 n. 10, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale dal 16.04.2021 al 30.04.2021.**

## IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 ad oggetto: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 19 agosto 2005, n.192 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1.1991 n. 10;

Visto il suddetto decreto, in base alla quale il Sindaco può autorizzare, tra l'altro, ogni qualvolta sussistano comprovate esigenze, la modifica della durata degli orari giornalieri di esercizio nonché il periodo stagionale di accensione degli impianti di riscaldamento al servizio di singoli edifici siti nell'ambito del territorio comunale;

Verificato che il Comune di Zibido San Giacomo è compreso nella zona climatica "E" e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici di cui all'art. 1 co. 2 del DPR 74/2013 è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00;

Preso atto che le misure correlate al contenimento del COVID-19, quali l'utilizzo della modalità di lavoro agile, prevedono che i cittadini debbano trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie abitazioni e che, pertanto, le temperature all'interno degli immobili devono essere tali da garantire confort abitativo nonché concorrere al mantenimento dello stato di buona salute dei cittadini;

In considerazione che la situazione di emergenza Covid – 19 prevede la frequente apertura delle finestre presenti al fine di garantire il corretto ricircolo dell'aria interna, tuttavia con conseguente continua fluttuazione delle temperature;

Preso atto del permanere delle condizioni climatiche che hanno portato all'adozione dell'ordinanza in oggetto, che non consentono di garantire con certezza il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici a qualsiasi destinazione nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione;

Ritenuto, pertanto, di dare la facoltà di accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di sette (7) ore giornaliere a regime normale, dal 16/04/2021 al 30/04/2021;

Visto l'art.50 del D. lgs. n.267/2000;

### ORDINA

di poter derogare al termine indicato all'art. 5 – 1° comma D.P.R. 16/4/2013 n. 74, consentendo l'accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di sette (7) ore giornaliere a regime normale, dal 16/04/2021 al 30/04/2021.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito istituzionale del Comune di Zibido San Giacomo;

### DISPONE

che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 30/04/2021 compreso;

che ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente;

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Milano;
- Alla ATS di Città Metropolitana di Milano;
- Agli Istituti scolastici;
- Alla Polizia Locale;
- All'Arpa Lombardia;
- A Edison Facility Solutions Spa.

### INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n.1199es.m.i.)



Il Sindaco

(Sonia Belloli)